

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

AssiAgricoltura

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 05/2021 – Aggiornamento 01.2026

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza assicura le attività agricole, agrituristiche e zootecniche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI AI BENI ALL RISKS:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo esclusioni espressamente indicate;
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata;
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, causati da Furto commesso con/senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina;
- ✓ **INFORTUNI:** capitale in caso di Morte o Invalidità Permanente e una somma giornaliera per Inabilità temporanea.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, per la tutela degli Assicurati in conseguenza di Rischi garantiti dal contratto.
- ✓ **AGRITURISMO:** Attività dell'Azienda Agrituristiche: Garanzia RC sopra riportata;
- ✓ **ALLEVAMENTO:** danni materiali e diretti subiti dagli Animali assicurati a seguito di asfissia per guasti/rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e di riscaldamento, Furto di Animali posti all'aperto in aree recintate.

Net Insurance S.p.A. (di seguito Net Insurance) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE AGGIUNTIVE

- ✓ Le seguenti garanzie: Danni ai Beni All Risks/ Responsabilità Civile/Furto/Attività dell'azienda Agrituristiche prevedono coperture aggiuntive a pagamento.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia standard che aggiuntive - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle Condizioni di Assicurazione e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie aggiuntive) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI AI BENI ALL RISKS:** verificatisi in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto. In caso di fenomeno elettrico sono esclusi i danni che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;

! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** da impiego di Macchine agricole che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età (valido anche per AGRITURISMO - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA AGRITURISTICA);

! **FURTO:** avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; colpa grave dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata;

! **TUTELA LEGALE:** controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

! **INFORTUNI:** franchigia variabile per Invalidità Permanente.



Dove vale la copertura

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

RESPONSABILITA' CIVILE: L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nei Paesi europei Limitatamente alla garanzia - Partecipazione a mostre e fiere - sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero. L'Assicurazione per le garanzie Commercio ambulante, Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne e Proprietà del Fabbricato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana. L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

TUTELA LEGALE: Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre ipotesi.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



Quanto e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto tramite addebito su conto corrente in essere presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate mensili o in rate semestrali, senza oneri aggiuntivi, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. La durata è annuale. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Net Insurance S.p.A. al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo annuale, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno, e così successivamente, o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?



In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Net Insurance S.p.A.. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Società: Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n. 2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297286 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136. Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

 Che Cosa è assicurato? Nell'ambito dei massimali e delle somme assicurate per le quali è stato pagato il premio	
Danni ai Beni All Risks	Animali: Folgorazione e Asfissia da fumi, gas, vapori - Canapa "light" - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi - Granaglie sullo stelo - Pianta e colture in vivaio - Prodotti in refrigerazione - Ricorso terzi - Serre/Tunnel e loro Contenuto – Tabacco - Fenomeno Elettrico.
Responsabilità Civile	Proprietà del Fabbricato - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Scavi e reinterri - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo - Danni alle cose movimentate di terzi – Inquinamento non graduale - Proprietà di Impianti a energie rinnovabili - Responsabilità civile del nucleo familiare - Responsabilità civile per la fattoria didattica - Scambio di manodopera - Trattamenti chimici - Lavori per conto terzi e/o presso terzi.
Furto	Animali - Furto in aree recintate - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte – Portavalori - Serre/Tunnel e loro Contenuto.
Morte e invalidità permanente da infortunio	Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, NET INSURANCE S.p.A. garantisce l'Indennizzo corrispondente al capitale assicurato indicato in polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro. La copertura è valida anche in caso di morte presunta dell'Assicurato. Inoltre, nel caso di morte di entrambi i genitori, viene riconosciuto un indennizzo supplementare.
Inabilità temporanea da infortunio	Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza l'inabilità temporanea, NET INSURANCE S.p.A. riconosce un indennizzo giornaliero.
Tutela legale	Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società copre le spese stragiudiziali e giudiziali relative ai compensi dell'avvocato. Le garanzie, in ambito penale e civile, operano per i sinistri relativi all'attività agricola assicurata, compreso l'agriturismo, e compresi i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale.
Agriturismo	La Formula Standard della Sezione Responsabilità civile, nonché le relative Garanzie Aggiuntive se richiamate in Polizza, sono estese all'esercizio dell'Azienda agrituristica.
Allevamento	L'Assicurazione è operante per: Asfissia Bestiame, Furto Animali all'aperto, Danni agli Animali causati da fauna selvatica
 Che Cosa NON è assicurato?	
	Danni ai Beni All Risks: salvo che il Contraente/Assicurato non provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento; dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dai Prodotti, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto ai Prodotti in refrigerazione (Garanzia Aggiuntiva); ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti. Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a: trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale; umidità, brina e condensa, siccità; animali, e colture vegetali in genere; mancata e/o anormale manutenzione; guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, fenomeni elettrici; funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni; difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto; eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione; sospensione di fornitura di energia, gas, acqua; moria, malattia ed infortuni, asfissia e folgorazione degli Animali.

	<p><u>Sono esclusi i danni di:</u> furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti (a parziale deroga di quanto previsto dalla Colpa grave); lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore dei prodotti; indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto da Danni da interruzione di attività a percentuale (Garanzia Aggiuntiva); crolli, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni; ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi; natura estetica; derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime); a Impianti arborei ed arbustivi, salvo quanto previsto ai Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi (Garanzia Aggiuntiva); a Serre, Tunnel e a quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto a Serre/Tunnel e loro Contenuto (Garanzia Aggiuntiva); a Piantе e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, salvo quanto previsto alle Piantе e colture in vivaio (Garanzia Aggiuntiva).</p> <p>Responsabilità Civile: Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni: derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.</p> <p><u>La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:</u> da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto ai Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Garanzia Aggiuntiva); da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche; determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge; di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile; cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto ai Danni causati da persone che partecipano ai lavori; alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto alle Operazioni di movimentazione e Danni da Incendio nonché al successivo Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo (Garanzia Aggiuntiva); cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto alla Somministrazione e vendita di prodotti; dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto alla Somministrazione e vendita di prodotti; a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto alle Operazioni di movimentazione, Danni da Incendio e Lavori per conto terzi e/o presso terzi; conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Inquinamento non graduale (Garanzia Aggiuntiva); da Furto; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori; a Cose e/o persone; disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti; da proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto alla Proprietà del Fabbricato (Garanzia Aggiuntiva); ad aeromobili o derivanti da attività aeroportuali; per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola, salvo quanto previsto alla Responsabilità civile del Nucleo familiare (Garanzia Aggiuntiva); derivanti dall'esercizio dell'Azienda agrituristica; alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano; agli Animali per contagio da malattie epidemiche; derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla Legge; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate; derivanti da utilizzo di Macchine agricole esclusivamente per conto terzi; provocati durante l'esecuzione di lavori svolti prevalentemente o esclusivamente per conto terzi o presso terzi, salvo quanto previsto ai Lavori per conto terzi e/o presso terzi (attività prevalente) (Garanzia Aggiuntiva); alle persone comunque trasportate sulle Macchine agricole e sui relativi rimorchi; derivanti dalla proprietà e uso di veicoli a motore; derivanti dalla circolazione di Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del Sinistro risultino fuori sagoma, eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada o abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada salvo quanto previsto a Macchine agricole eccedenti la sagoma limite (Garanzia Aggiuntiva); causati da o dovuti a trattamenti chimici, salvo quanto previsto ai Trattamenti chimici (Garanzia Aggiuntiva); derivanti dall'esercizio dell'attività di fattoria didattica salvo quanto previsto alla Responsabilità civile per la fattoria didattica (Garanzia Aggiuntiva).</p> <p>Furto: sono esclusi i danni: determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata; da persone legate da vincoli di parentela o di affinità, da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti, dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro, dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono; indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento</p>
--	---

	<p>od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate; ai veicoli a motore e macchine Agricole. È escluso anche il furto dei veicoli a motore e delle macchine agricole dei clienti; a seguito di rottura di vetri non antisfondamento; derivanti da truffa; derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto all'Art. F. 1, lettera i) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante; alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto all'Art. F. 1 lettera i) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e Furto di beni all'aperto in aree recintate (Garanzia Aggiuntiva) o in Serre/Tunnel, salvo quanto previsto per Serre/Tunnel e loro Contenuto (Garanzia Aggiuntiva).</p> <p>Infortunati: Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri; dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio; dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; dalla guida e uso di mezzi subacquei; dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato; dalla pratica di sport estremi e pericolosi; dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore; dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo; da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio; gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S); gli infarti; le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo le ernie addominali traumatiche o da sforzo come indicato.</p> <p>Tutela Legale: Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a: diritto di famiglia, successioni o donazioni; materia fiscale o amministrativa; compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente; proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività; compravendita o permuta di immobili; interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; questa esclusione non opera nel caso in cui il contraente opera nell'edilizia; affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare; fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; vertenze con la Società, con la banca capogruppo della Società.</p> <p>Agriturismo: Si intendono operanti tutte le esclusioni previste per la Sezione Responsabilità Civile.</p> <p>Allevamento: Si intendono operanti tutte le esclusioni previste alle Sezioni Danni ai Beni - All Risks e Furto.</p>
--	---



Ci sono limiti di copertura?

RIEPILOGO DI LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO PER SOMMA ASSICURATA – FRANCHIGIE E SCOPERTI,

Danni ai Beni – All Risks: A.R. 1: limiti di indennizzo per singole garanzie come da condizioni di assicurazione; franchigia € 500,00.

Danni a Beni - Garanzie Aggiuntive: A.R. 2 – Lastre : limite di indennizzo 20%; franchigia € 250,00; A.R. 7 – Animali : limite di indennizzo € 2.500,00; franchigia € 500,00; A.R. 8 – Canapa Light: franchigia € 500,00; A.R. 9 – Fenomeno atmosferico: € 1.500,00; franchigia 20% con il minimo di € 500,00; A.R. 10 – Fenomeno elettrico: € 5.000,00; franchigia 15% con il minimo di € 500,00; A.R. 11 – Granaglie sullo stelo: franchigia € 500,00; A.R. 13 / Prodotti in refrigerazione / Smaltimento: 10%; franchigia 20% con il minimo € 500,00; A.R. 14 / Ricorso terzi /Attrezzature terzi : € 2.000,00; A.R. 16 / Serre / Tabacco: franchigia € 500,00.

Responsabilità Civile – Formula Standard: RC.1.: franchigia € 500,00; R.C.2 – Attività complementari: franchigia € 500,00; R.C.3 – Impiego fitofarmaci: franchigia 10% con il minimo di € 500,00; R.C.4: franchigia € 500,00; R.C.5: franchigia € 500,00; R.C.6/7 – Danni causati o subiti a persone che partecipano a lavori: franchigia € 500,00; R.C.8 – Danni da interruzione attività: € 75.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 1.500,00; R.C. 9 – Responsabilità trattamento dati: 10% del Massimale con il massimo di € 25.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 1.500,00; R.C. 11 – Operazioni di movimentazione: € 100.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 1.000,00 o € 500,00 per danni a cose; R.C. 12 – Somministrazione prodotti: franchigia 10% con il minimo di € 1.000,00 o € 500,00 per danni a cose; R.C.10 – Commercio Ambulante: franchigia € 500,00; R.C.13 – Danni da incendio: € 75.000,00; R.C.14 – Danni causati o subiti da minori affidati dai clienti: franchigia € 500,00; R.C.15 – Agricoltura sociale: franchigia € 500,00; R.C.16 – Rivalsa INPS: franchigia € 500,00.

Responsabilità Civile – Garanzie aggiuntive: RC.21 – Proprietà del Fabbriato.: franchigia € 500,00; RC.26 – Stazione monta conto terzi: franchigia € 500,00; RC.26 – Fattoria didattica: franchigia € 500,00; RC.31 – Scambio di mano d'opera: franchigia € 500,00; RC.22 – R.C.O.-R.C.I.: franchigia € 2.500,00; RC.23 – Danni a condutture ed impianti sotterranei: € 15.000,00; franchigia 20 % con il minimo di € 500,00; R.C. 24 – Danni a cose in consegna / custodia: € 10.000,00; franchigia 20% con il minimo di € 500,00; R.C. 25 – Danni a cose movimentate da terzi: € 10.000,00; franchigia 20% con il minimo di € 500,00; R.C. 27 – Danni da inquinamento non graduale: € 50.000,00; franchigia 20% con il minimo di € 5.000,00; R.C. 28 – Proprietà di impianti di energie rinnovabili: franchigia 120% con il minimo di € 500,00; R.C. 32 – Trattamenti chimici: 50% del Massimale; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; R.C. 33 – Lavoro per conto terzi: € 25.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00;

Furto – Formula standard: F.1 – franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.1.: franchigia 25% con il minimo di € 500,00 a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo; F.1: franchigia 25% con il minimo di € 500,00 in caso di furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato; F.1. – Infedeltà dipendenti: € 1.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.1. – Guasti cagionati dai ladri: franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.1. – Commercio ambulante – Rapina contenuto: € 2.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.1. – Commercio ambulante – Perdita valori: € 12.000,00; franchigia 20%; ; F.1. – Furto fissi ed infissi: € 2.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.1. – Danni ai locali e impianti di allarme: € 10.000,00; F.1. -

Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie € 750,00 per Sinistro e € 1.500,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 500,00 per Sinistro e € 1.000,00 per Annualità assicurativa - Ricostruzione di documenti e Cose particolari € 1.000,00 per Sinistro € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Forzata inattività € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.2 – Furto e rapina valori: 10% della somma assicurata; massimo € 1.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.3. – Beni presso terzi / fiere / mostre: 10% della somma assicurata; massimo € 1.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00.


Furto – Garanzie aggiuntive: F.8. – Animali: 10% della somma assicurata; franchigia 10% con il minimo di € 500,00 e con il minimo di € 1.000,00 se all'aperto; F.9. – Furto in aree recintate: franchigia 20% con il minimo di € 500,00; F.10 – Furto e rapina valori in cassaforte: franchigia 10% per Rapina; F.11 – Portavalori: franchigia 10%; F.12. – Serre e loro contenuto: franchigia 10% con il minimo di € 500,00; F.12: franchigia 20% se pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati; F.14: franchigia 20% se pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati.

Infortuni: I.1 – Invalidità Permanente: capitale assicurato fino a € 250.000 si applicherà la franchigia secondo la tabella indicata dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000; in caso di Invalidità permanente superiore al 65%, viene liquidato un indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente. Tale estensione di Garanzia non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni; - sulla parte di capitale assicurato eccedente € 250.000: in caso di invalidità permanente pari od inferiore al 8%, non si darà luogo ad indennizzo; in caso di invalidità permanente superiore al 8%, si applicherà una franchigia dell'8%. I.1. – Inabilità Temporanea da infortunio: fino ad € 50,00 → 7 giorni di franchigia; oltre € 50,00 e fino ad € 75,00 → 10 giorni di franchigia; oltre € 75,00 e fino ad € 100,00 → 15 giorni di franchigia.

Agriturismo - Formula standard: A.G.1 – Attività dell'azienda agrituristica: franchigia € 500,00.

Agriturismo – Garanzie aggiuntive: A.G.5 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti: franchigia € 500,00; A.G.5 - Danni a Cose sottoposte a stiratura, lavatura, smacchiatura e simili: € 3.000,00; franchigia € 500,00; A.G.5 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato: 50% del Massimale indicato in Polizza, per i Preziosi e Valori solo se riposti nelle Casseforti; franchigia € 500,00; A.G.6 – Centri di benessere: € 50.000,00; franchigia € 500,00; A.G.7. – Impianti sportivi – Piscine: € 50.000,00; franchigia € 500,00; A.G.8. – Gite ed escursioni: € 50.000,00; franchigia € 500,00; A.G.9: € 50.000,00; franchigia 10% con il minimo di € 500,00.

Allevamento: Asfissia bestiame: franchigia 10% con il minimo di € 500,00; Furto Animali all'aperto: franchigia di 10% con il minimo di € 1.000,00; Furto Animali in pascolo: 30% della somma assicurata; franchigia di 10% con il minimo di € 1.000,00; Furto di Animali presso terzi e/o fiere e mostre: 30% della somma assicurata; franchigia di 10% con il minimo di € 500,00; Danni agli Animali causati da fauna selvatica: € 3.000,00; franchigia € 500,00.

	A chi è rivolto questo prodotto nte contratto è rivolto all'azienda agricola e agrituristica per i rischi connessi all'esercizio dell'attività Agricola/agrituristica/zootecnica.
--	---

	Quali costi devo sostenere? La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 30% del premio netto COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
---	---

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it - Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA - Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare :nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it
All'IVASS	Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo". Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it . Eventuali

	<p>reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Sommario

GLOSSARIO	8
SEZIONE 1 - NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ALLA DURATA DELLA POLIZZA ED ALTRE NORME PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	16
Art. 1 - Quanto dura la Polizza.....	16
Art. 2 - Quando cominciano e quando finiscono le coperture.....	16
Art. 3 - Quando si sospendono le coperture.....	16
Art. 4 - Tacito rinnovo.....	16
Art. 5 - Pagamento del Premio.....	16
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	16
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	16
Art. 8 - Aggravamento del Rischio.....	17
Art. 9 - Modifiche dell'Assicurazione.....	17
Art. 10 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati.....	17
Art. 11 - Forma delle comunicazioni.....	17
Art. 12 - Recesso in caso di Sinistro.....	17
Art. 13 - Assicurazioni obbligatorie.....	17
Art. 14 - Altre assicurazioni.....	17
Art. 15 - Foro competente.....	18
Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge.....	18
SEZIONE 2 - DANNI AI BENI - ALL RISKS	19
Art. A.R. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....	19
Art. A.R. 2 - Lastre.....	20
Art. A.R. 3 - Delimitazioni.....	20
Art. A.R. 4 - Esclusioni.....	21
Art. A.R. 5 - Esclusioni specifiche.....	23
Art. A.R. 6 - Franchigia.....	24
Art. A.R. 7 - Animali.....	24
Art. A.R. 8 - Canapa “Light”.....	25
Art. A.R. 9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi.....	25
Art. A.R. 10 - Fenomeno elettrico.....	25
Art. A.R. 11 - Granaglie sullo stelo.....	25
Art. A.R. 12 - Piante e colture in Vivaio.....	26



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Art. A.R. 13 - Prodotti in refrigerazione	26
Art. A.R. 14 - Ricorso terzi	26
Art. A.R. 15 - Serre/Tunnel e loro Contenuto	27
Art. A.R. 16 - Tabacco	27
Art. A.R. 17 - Ubicazioni assicurabili	27
Art. A.R. 18 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato	27
Art. A.R. 19 - Infiammabili e Merci speciali	28
Art. A.R. 20 - Colpa grave	28
Art. A.R. 21 - Rinuncia al diritto di surroga	28
Art. A.R. 22 - Indennità speciale BIO	28
SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE	32
Art. R.C. 1 - R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione	32
Art. R.C. 2 - Attività complementari	32
Art. R.C. 3 - Danni da impiego di fitofarmaci	32
Art. R.C. 4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne	32
Art. R.C. 5 - Responsabilità civile personale degli Addetti	33
Art. R.C. 6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	33
Art. R.C. 7 - Danni subiti da persone che partecipano ai lavori	33
Art. R.C. 8 - Danni da interruzione di attività	34
Art. R.C. 9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali	34
Art. R.C. 10 - Commercio ambulante	34
Art. R.C. 11 - Operazioni di movimentazione	34
Art. R.C. 12 - Somministrazione e vendita di prodotti	34
Art. R.C. 13 - Danni da Incendio	35
Art. R.C. 14 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	35
Art. R.C. 15 - Agricoltura sociale	35
Art. R.C. 16 - Rivalsa INPS	35
Art. R.C. 17 - Soggetti non considerati terzi	36
Art. R.C. 18 - Esclusioni	36
Art. R.C. 19 - Esclusioni specifiche	38
Art. R.C. 20 - Franchigia per danni alle Cose	38
Art. R.C. 21 - Proprietà del Fabbricato	39
Art. R.C. 22 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.	39

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. R.C. 23 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri.....	40
Art. R.C. 24 - Danni alle Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo	40
Art. R.C. 25 - Danni alle Cose movimentate di terzi.....	40
Art. R.C. 26 - Esercizio stazioni di monta conto terzi	40
Art. R.C. 27 - Inquinamento non graduale	41
Art. R.C. 28 - Proprietà di Impianti a energie rinnovabili	41
Art. R.C. 29 - Responsabilità civile del Nucleo familiare.....	41
Art. R.C. 30 - Responsabilità civile per la fattoria didattica	41
Art. R.C. 31 - Scambio di manodopera	42
Art. R.C. 32 - Trattamenti chimici	42
Art. R.C. 33 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi	42
Art. R.C. 34 - Massimale per Sinistro	43
Art. R.C. 35 - Pluralità di Assicurati	43
Art. R.C. 36 - Validità territoriale.....	43
Art. R.C. 37- Determinazione del Premio	43
SEZIONE 4 - FURTO.....	46
Art. F. 1 - Oggetto dell'assicurazione	46
Art. F. 2 - Furto e Rapina di Valori	48
Art. F. 3 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre.....	48
Art. F. 4 - Delimitazioni	49
Art. F. 5 - Esclusioni	49
Art. F. 6 - Scoperto	49
Art. F. 7 - Concomitanza di due o più Scoperti.....	49
Art. F. 8 - Animali	50
Art. F. 9 - Furto in aree recintate	50
Art. F. 10 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte.....	51
Art. F. 11 - Portavalori.....	51
Art. F. 12 - Serre/Tunnel e loro Contenuto	51
Art. F. 13 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato	51
Art. F. 14 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali	52
Art. F. 15 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro	52
Art. F. 16 - Indennità speciale BIO	53



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

SEZIONE 5 - INFORTUNI	57
Art. I. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	57
Art. I. 2 - Esclusioni	59
Art. I. 3 - Persone non assicurabili	60
Art. I. 4 - Limiti di età	60
Art. I. 5 - Cumulo di Indennizzi	60
SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE	62
Art. T.L. 1 - Spese coperte dal contratto	62
Art. T.L. 2 - Assicurati	62
Art. T.L. 3 - Ambito di operatività delle garanzie	62
Art. T.L. 4 - Garanzie	62
Art. T.L. 5 - Spese non coperte dal contratto	64
Art. T.L. 6 - Esclusioni	65
Art. T.L. 7 - Limiti di copertura	66
Art. T.L. 8 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile	67
Art. T.L. 9 - Quali obblighi ha l'Assicurato	67
Art. T.L. 10 - Dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato	68
Art. T.L. 11 - Obblighi di comunicazione	68
Art. T.L. 12 - Dove operano le garanzie	68
Art. T.L. 13 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa	69
Art. T.L. 14 - Efficacia e durata della copertura assicurativa	69
Art. T.L. 15 - Quando sono coperti i Sinistri	69
Art. T.L. 16 - Quando avviene il Sinistro	70
Art. T.L. 17 - Risoluzione del contratto	70
Art. T.L. 18 - Estensione territoriale	70
SEZIONE 7 - AGRITURISMO	72
Art. A.G. 1 - Oggetto dell'assicurazione	72
Art. A.G. 2 - Soggetti non considerati terzi	72
Art. A.G. 3 - Esclusioni	72
Art. A.G. 4 - Franchigia per danni a Cose	72
Art. A.G. 5 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti	72
Art. A.G. 6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	73

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. A.G. 7 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive	73
Art. A.G. 8 - Gite ed escursioni	74
Art. A.G. 9 - Servizi di catering	74
Art. A.G. 10 - Gonfiabili	75
Art. A.G. 11 - Massimale per Sinistro	75
Art. A.G. 12 - Pluralità di Assicurati	75
Art. A.G. 13 - Validità territoriale	75
Art. A.G. 14 - Determinazione del Premio	75
SEZIONE 8 - ALLEVAMENTO	77
Art. ALL. 1 - Oggetto dell'assicurazione	77
Art. ALL. 2 - Esclusioni	77
SEZIONE 9 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	79
Art. G.S. 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro	79
Art. G.S. 2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso	80
Art. G.S. 3 - Criterio di valutazione del danno	80
Norme per le Sezioni	82
DANNI AI BENI ALL RISKS (Limitatamente alle Garanzie Aggiuntive “Ricorso terzi” Art. A.R. 14) - RESPONSABILITA' CIVILE - AGRITURISMO	82
Art. G.S. 4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa	82
DANNI AI BENI ALL RISKS - FURTO - ALLEVAMENTO	83
Art. G.S. 5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno	83
Art. G.S. 6 - Mandato dei periti	83
Art. G.S. 7 - Criterio di valutazione del danno	84
Art. G.S. 8 - Pagamento dell'Indennizzo	84
Art. G.S. 9 - Anticipo sull'Indennizzo	84
Art. G.S. 10 - Raccolte e collezioni	84
Art. G.S. 11 - Titoli di credito	85
Art. G.S. 12 - Esagerazione dolosa del danno	85
Art. G.S. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	85
Art. G.S. 14 - Limite massimo dell'Indennizzo	85
Art. G.S. 15 - Buona fede	85
Norme per la Sezione FURTO	85
Art. G.S. 16 - Recupero delle Cose rubate	85
Norme per la Sezione INFORTUNI	86



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Art. G. S. 17 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno	86
Art. G. S. 18 - Pagamento dell'Indennizzo.....	86
Art. G. S. 19 - Cumulo di Indennizzi	86
Art. G. S. 20 - Anticipo dell'indennizzo	86
<i>Norme per la Sezione TUTELA LEGALE</i>	<i>87</i>
Art. G.S. 21 - Premessa.....	87
Art. G.S. 22 - Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova	87
Art. G.S. 23 - Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese.....	87
Art. G.S. 24 - Restituzione delle spese anticipate	88
Art. G.S. 25 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi	88
Art. G.S. 26 - Dichiarazioni inesatte e reticenti	88
<i>SEZIONE 10 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE</i>	<i>89</i>
CODICE CIVILE.....	89
Art. 1341 Condizioni generali di contratto.....	89
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari.....	89
Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata	89
Art. 1589 Incendio di cosa assicurata	89
Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini	89
Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo	89
Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore	90
Art. 1785 - bis Responsabilità per colpa dell'albergatore	90
Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.....	90
Art. 1882 Nozione	90
Art. 1888 Prova del contratto	90
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave	90
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.....	90
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi.....	91
Art. 1897 Diminuzione del rischio	91
Art. 1898 Aggravamento del rischio.....	91
Art. 1899 Durata dell'assicurazione	91
Art. 1901 Mancato pagamento del premio.....	91
Art. 1907 Assicurazione parziale	91
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori	92

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 1914 Obbligo di salvataggio	92
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio	92
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore	92
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile.....	92
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti	92
Art. 2139 Scambio di manodopera o di servizi	93
Art. 2359 Società controllate e società collegate	93
CODICE PENALE	93
Art. 530 Sentenza di assoluzione.....	93
Art. 583 Circostanze aggravanti.....	93
Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CONTATTI UTILI	2



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Addetti: sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.

Agricoltura sociale/fattorie sociali: insieme delle attività definite dalla Legge n. 141 del 2015 “Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale” e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.

Agriturismo: vedi Azienda agrituristica.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Allevamento intensivo: allevamento di Animali disciplinato dalle Direttive 1998/58/CE, 1999/74/CE (galline ovaiole), 2007/43/CE (polli), 2008/119/CE (vitelli), 2008/120/CE (suini).

Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.

Animali: bovini, bufalini, equini, ovini, caprini, suini, avicoli, struzzi, conigli e api, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica. Esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia ed Allevamenti intensivi avicoli.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa: vedi Periodo assicurativo.

Archivi: complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su Supporto informatico.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attrezzature: vedi Contenuto.

Atti di Terrorismo: atti che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

Attività assicurata: vedi Attività esercitata.

Attività esercitata: attività svolta dall'Assicurato, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Azienda agricola: l'insieme dei poderi o appezzamenti, compresi i bacini di raccolta acque, anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati - anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola - e loro contenuti, Animali e Attrezzature (sono escluse le Macchine agricole), che costituiscono complessivamente il fondo agricolo nel quale viene svolta l'attività agricola e/o zootecnica. Si intendono escluse le acque dei bacini e, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione, mentre fanno comunque parte dell'azienda eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenuti pertinenti all'attività agricola.

Azienda agrituristica: l'Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n. 96 del 20/02/2006 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.

Bestiame: vedi Animali.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Canapa “light”: canapa destinata al florovivaismo come previsto dalla L. 242/2016.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale): Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.

Cassaforte: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.

Computer Desktop: tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.

Computer Notebook: computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.

Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'attività:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche: sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei Dati e relativi accessori, computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei Dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito;

- Attrezzature: attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza della Attività esercitata. Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola, Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in

locazione all'Assicurato (sono escluse le Macchine agricole).

- Arredamento: piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza, Oggetti d'arte, pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria. Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- Prodotti: prodotti zootecnici, latte e derivati da tali prodotti (esclusi frutti pendenti, fiori, Granaglie sullo stelo, tabacco, Canapa “light”);

- Scorte: ad uso esclusivo dell'attività, quali a titolo esemplificativo: concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legname, carburanti, mangimi, imballaggi, provviste, generi alimentari;

- Foraggio e paglia: sottotetto e all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica;

- Impianti a energia rinnovabile.

Per la Sezione Furto sono comprese le Granaglie sullo stelo e sono esclusi gli Impianti a energia rinnovabile.

Sono escluse le Attrezzature in leasing.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Cose: oggetti materiali.

Cose (per la Sezione Responsabilità civile, Attività dell'Azienda agrituristica della Sezione Agriturismo): oggetti materiali e animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Cyber crime: atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.

Danno liquidabile: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Dati: informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.

Delitto colposo: è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.

Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata utilizzati per l'Attività esercitata.

Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.

Esplodenti: sono le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;
- rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso delle opere edili costituenti uno o più immobili od una porzione di un singolo immobile, compresa l'abitazione, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; escluse strade private.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive;
- piscine;
- lastre;
- stalla;

il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune. Restano esclusi i fabbricati in rovina o inattivi e in carente stato di manutenzione.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari)

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Foraggio e paglia: fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione del Bestiame o al commercio, posizionato sia sottotetto sia all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica.

Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni – All - Risks, Responsabilità civile, Agriturismo, e Allevamento): la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Franchigia (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Granaglie sullo stelo: cereali in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura, sul campo e durante il trasporto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica.

Impianti arborei e arbustivi: strutture di sostegno costituite da pali, filari e tiranti, comprese eventuali reti antigrandine, esclusi i teli antipioggia, le reti antiafidi, gli ombrai, gli impianti antibrina e le culture sottostanti, il tutto ovunque posto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

Impianti del Fabbricato, con riferimento al Fenomeno Elettrico: le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato.

Impianti a energie rinnovabili:

- Impianto fotovoltaico: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico

sotto forma di energia elettrica. L'Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione fino alla potenza massima di 20 kWp;

- Impianto solare termico: sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando, fino alla potenza massima di 20 kWp;

- Impianto a biomassa: impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di biomassa, intendendosi per tale qualsiasi materia organica con esclusione dei combustibili fossili e delle plastiche di origine petrolchimica, ottenuta sia per combustione diretta delle biomasse, mediante particolari procedimenti tendenti a migliorare l'efficienza, sia mediante pirolisi, sia mediante estrazione di gas di sintesi (syngas) tramite gassificazione, fino alla potenza massima di 500 kWp;

- Impianto a biogas: impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di biogas prodotto tramite la digestione anaerobica di effluenti d'allevamento (zootecnici) e biomassa vegetale, fino alla potenza massima di 500 kWp;

- Impianto a olio vegetale o grasso animale: impianto atto alla produzione di energia elettrica con utilizzo di materia di natura esclusivamente organica quale olii vegetali o grassi animali ottenuta per combustione diretta della stessa.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente: incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può auto estendere e propagare.



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infiammabili: sono considerati tali:

- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
- gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.

Intermediario: soggetto abilitato alla distribuzione di prodotti assicurativi ai sensi del Regolamento IVASS n. 40.2018.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Lastre: insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Limitatori di sovratensioni a norma CEI: dispositivi elettrici finalizzati alla protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni (detti anche SPD).

Limite di Indennizzo: massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

Locali: vedi Fabbricato.

Massimale: vedi Somma assicurata;

Materiali radioattivi: materiali di cui al D. Lgs. N. 230 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Materiali tossici e nocivi: materiali di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Merci speciali: cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni dei prodotti. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.

Muro pieno: il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati Incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Normativa per la protezione dei Dati personali: i) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs 101/2018 ii) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Nucleo familiare: le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del Sinistro.

Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

Oggetti d'arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.

Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Piante e colture: tutte le piante, seminati, talee e germogli utilizzabili economicamente, fiori, piante madri comprensivi del sub strato alimentare e relativo contenitore se esistente.

Sono pure parificate a piante le entità vegetali agamiche atte ad originare, nelle opportune condizioni ambientali, esseri dotati di vita autonoma.

Polizza: il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.

Porta morta: passaggio coperto fra l'abitazione e la Stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di macchinario e Macchine agricole escluso il deposito di Scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro: è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Produzione standard: valore medio ponderato della produzione lorda totale di un'Azienda agricola e/o agrituristica, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria.

Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.

Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla Raccolta.

Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Recesso: scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato.

Risarcimento: vedi Indennizzo.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto (per le Sezioni Danni ai Beni - All Risks, Responsabilità civile, Agriturismo, e Allevamento): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/ Risarcimento, si

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoperto (per la Sezione Furto): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.

Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.

Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola (“colpo d'ariete”).

Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro, plastica rigida e/o film plastico. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, Fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle Serre.

Sono esclusi gli Impianti arborei e arbustivi.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro in serie: pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.

Società: l'impresa assicuratrice, Net Insurance S.p.A.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del

giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Stalla: fabbricati adibiti a ricovero di Animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, Fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione del Bestiame.

Supporti informatici: materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Tunnel: costruzione con strutture portanti in metallo e caratterizzato da sagoma curva in modo da creare assenza di pareti perimetrali verticali se non per le sole testate o caratterizzato da pareti verticali, tetto curvo e coperture in lastre rigide in materiale plastico rigido, film plastico doppio, film plastico semplice.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Valori: denaro e carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'attività esercitata.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o

da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Vivaio: terreno opportunamente attrezzato per l'allevamento di specie/varietà differenti di piante ornamentali, forestali, da frutta ed orticole fino al momento del trapianto in un luogo stabile.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, ALLA DURATA DELLA POLIZZA ED ALTRE NORME PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 - Quanto dura la Polizza

L'Assicurazione ha durata annuale.

Art. 2 - Quando cominciano e quando finiscono le coperture

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Quando si sospendono le coperture

Se alle successive scadenze del pagamento del premio, il Contraente non paga, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - Tacito rinnovo

In mancanza di disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni, la Polizza è prorogata per un anno dalla prima scadenza e così successivamente (tacito rinnovo annuale).

Art. 5 - Pagamento del Premio

Il Contraente può effettuare il pagamento della Polizza tramite autorizzazione sul proprio conto corrente.

L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Il Premio può essere addebitato annualmente oppure a cadenza semestrale/mensile, senza applicazione di nessun interesse. In caso di richiesta di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi (senza apertura di un nuovo conto presso la stessa Banca), le rate mensili residue saranno addebitate al momento dell'estinzione in un'unica soluzione fino alla concorrenza dell'importo del Premio annuo.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 8 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Azienda agricola e/o agrituristica sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 8 - Aggravamento del Rischio.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o mediante fax (come meglio specificato nei Contatti Utili), dirette alla Società.

Art. 12 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione può essere inviata:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it
- per fax: +39 0697625707

e diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Art. 13 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 cod. civ..

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 2 - DANNI AI BENI - ALL RISKS

COSA ASSICURA

Formula Standard

Art. A.R. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza nella forma a primo rischio assoluto, **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza**, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste agli Artt. A.R.4 e A.R.5 della presente Sezione.

Sono compresi in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- a) **le spese sostenute** per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del **10% dell'Indennizzo con il massimo di €20.000,00 per Sinistro** - sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali;
- b) **i guasti causati alle Cose assicurate** per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza;
- c) **le spese necessariamente sostenute** per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti del Fabbricato che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000 per Sinistro e € 10.000 per Annualità assicurativa;

- d) **onorari dei periti** scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri **fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;**
- e) se assicurato il Contenuto, **il rifacimento delle Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.** Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso.

L'Assicurazione è estesa:

- f) **ai beni presso terzi o presso l'abitazione** (non comunicante) del titolare:
il Contenuto e gli Animali (questi ultimi solo se acquistata la Garanzia aggiuntiva Art. A.R. 7) si intendono assicurati anche all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 10.000;
- g) **alla perdita delle pigioni**
nel caso in cui la garanzia R.C.T. sia limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato la Società rimborsa inoltre la parte della pigione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 10.000, 00 per Sinistro;
- h) **al commercio ambulante**

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria all'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Si intendono altresì comprese in garanzia:

i) **l'autocombustione e/o fermentazione**

i danni subiti dal foraggio o dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa di € 20.000,00**. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati fino alla concorrenza del 10% per Sinistro e Annualità assicurativa;

j) **la dispersione liquidi ad uso alimentare**

dispersione del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura dei contenitori, delle condutture e delle valvole.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro ed € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. A.R. 2 - Lastre

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, con una **franchigia fissa di € 250,00**, per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, **fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.**

Art. A.R. 3 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alle relative partite, le garanzie sotto riportate si intendono prestate con l'applicazione di Scoperti, minimi non indennizzabili ed entro i Limiti di Indennizzo come da prospetto che segue:

Descrizione	Scoperto/Franchigia	Limite di Indennizzo/sottolimito per Annualità Assicurativa
Preziosi e Valori	€ 500,00 per Sinistro	€ 3.000,00 per Sinistro elevato a € 6.000,00 se in Casseforti
Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria	€ 500,00 per Sinistro	€ 2.500,00 per singolo oggetto
Foraggio e paglia	€ 500,00 per Sinistro	100 quintali
Effetti personali dei dipendenti	€ 500,00 per Sinistro	€ 1.000 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa
Atti vandalici e dolosi	10% minimo € 500,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto
Acqua condotta e altri liquidi	€ 500,00 per Sinistro	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Annualità assicurativa

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione	€ 500,00 per Sinistro	€ 25.000,00 per Sinistro e € 50.000,00 per Annualità assicurativa
Dispersione di liquidi ad uso non alimentare - Valore del liquido perduto	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa
Gelo	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa;
Occlusione di condutture, rigurgito scarichi	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa
Fenomeni Atmosferici	10% minimo € 500,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto
Sovraccarico neve	10% minimo € 500,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto
Grandine su fragili	20% minimo €1.000,00 per Sinistro	15% Somma assicurata Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa
Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto	20% minimo €1.000,00 per Sinistro	€ 30.000,00 per Annualità assicurativa;
Fenomeni atmosferici su Impianti a energie rinnovabili	20% minimo €1.000,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Annualità assicurativa
Prodotti movimentati nell'ambito aziendale	€ 500,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa

Cosa NON Assicura

Art. A.R. 4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, Cyber crime o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inquinamento o contaminazione ambientale;
- siccità, eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo;
- movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dai Prodotti, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto all'Art. A.R.13 - Prodotti in refrigerazione (Garanzie Aggiuntive);

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- h) ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con detti eventi;
- e quelli causati da o dovuti a:
- i) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
 - j) umidità, brina e condensa, siccità;
 - k) animali, e colture vegetali in genere;
 - l) mancata e/o anormale manutenzione;
 - m) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, fenomeni elettrici;
 - n) funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
 - o) montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
 - p) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto;
 - q) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - r) collasso strutturale dei fabbricati, errori di progettazione, interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizioni;
 - s) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione;
 - t) sospensione di fornitura di energia, gas, acqua;
 - u) da moria, malattia ed infortuni, asfissia e folgorazione degli Animali, salvo quanto previsto all'Art. A.R.7 - Animali (Garanzie Aggiuntive).

Nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni di:

- v) Furto, salvo quanto previsto all'Art. A.R.2 - Lastre, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti (a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.R.20 - Colpa grave);
- w) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore dei prodotti;
- x) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- y) crolli, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
- z) ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
- aa) natura estetica;
- bb) derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime);
- cc) a Impianti arborei ed arbustivi, salvo quanto previsto all'Art. A.R.9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- arbustivi (Garanzie Aggiuntive);
- dd) a Serre, Tunnel e a quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto all'Art. A.R.15 - Serre/Tunnel e loro Contenuto (Garanzie Aggiuntive);
- ee) a Piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, salvo quanto previsto all'Art. A.R.12- Piante e colture in Vivaio (Garanzie Aggiuntive);
- ff) agli autoveicoli dell'Assicurato e dei clienti.

Art. A.R. 5 - Esclusioni specifiche

Si intendono esclusi:

- a) **in conseguenza di Atti vandalici e dolosi**
 - i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o normale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Se i danni causati dai suddetti eventi sono avvenuti in occasione di occupazione (purché non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protraesce per oltre 15 giorni consecutivi, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
 - limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni e da contaminazioni chimiche o biologiche;
- b) **con riferimento all'Acqua condotta e altri liquidi**
 - i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
 - i danni ai Prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
 - i danni da gelo;
- c) **in conseguenza di Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione**
 - i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;
- d) **in conseguenza di Dispersione liquidi**
 - i danni dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
 - i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- e) **in conseguenza di Gelo**
 - i danni a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- f) **in conseguenza di occlusione di condutture, rigurgito scarichi**
 - i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
 - i danni ai Prodotti la cui base è posta ad un'altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelli che per loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- g) **in conseguenza di Fenomeni atmosferici**
 - i danni a Impianti arborei e arbustivi;
 - i danni a Serre, Tunnel e a quanto in essi contenuto;
 - a Granaglie sullo stelo;
 - i danni a colture coltivate a cielo aperto e produzioni vegetali in genere;
 - i danni causati da pioggia, grandine e neve, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



h) **in conseguenza di Sovraccarico neve**

- i danni a Locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
- i danni ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
- i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- i danni causati da scivolamento delle tegole;

i) **con riferimento ai Prodotti movimentati nell'ambito aziendale**

- i danni provocati da eventi atmosferici;

j) **con riferimento alla Dispersione liquidi ad uso alimentare (Vedi Art. A.R.1 lettera j) e ad uso non alimentare**

- i danni ai contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i danni da corrosione od usura;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;

k) **con riferimento alle Lastre (Vedi Art. A.R.2)**

- i danni derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- i danni a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- i danni a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- i danni a Lastre aventi valore artistico;
- i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- i danni di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

Art. A.R. 6 - Franchigia

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione la Società applica una Franchigia di € 500,00.

Garanzie Aggiuntive

Oltre alle garanzie previste nella Formula Standard, il Contraente può acquistare le ulteriori garanzie secondo la combinazione prevista dal Pacchetto scelto (Pacchetto Attività Agricola, Pacchetto Attività di Allevamento e Pacchetto Attività Agrituristica). Resta fermo che tali garanzie aggiuntive saranno operanti previo pagamento del relativo Premio.

Art. A.R. 7 - Animali

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a primo rischio assoluto, i Danni materiali e diretti agli Animali causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ferme le esclusioni di cui all'Art. A.R. 4 - Esclusioni.

Si intendono compresi i danni causati da:

- correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, **con esclusione di quelli causati da attrezzature e impianti elettrici**



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

non efficacemente collegati a terra;

- fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di Incendio che abbia colpito le cose assicurate;
- incendio, fulmine, caduta aeromobili quando gli stessi si trovano sui pascoli in alpeggio e sulle strade che ivi conducono.

Sono altresì comprese le spese per il recupero, il trasporto e il deposito della carcassa degli Animali, con esclusione delle spese di smaltimento, **fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 8 - Canapa “Light”

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a primo rischio assoluto, i Danni materiali e diretti alle piante di Canapa “light”, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. A.R.1 e alle Garanzie aggiuntive se richiamate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, i danni causati da fenomeni atmosferici a Impianti di produzione arborei (a titolo esemplificativo sono compresi impianti di frutta, vite ed ulivi). Sono compresi danni consequenziali alle Piante che comportino l'abbattimento della pianta stessa, compreso il costo di reimpianto **fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per la presente garanzia.**

Sono esclusi i danni:

- 1) alle Piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- 2) agli arbusti, siepi ed essenze erbacee;
- 3) a parti dell'albero che non comportino il perimento o l'abbattimento della pianta.
- 4) conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte.

Sono altresì esclusi i costi di bonifica del terreno, i costi per mancato attecchimento ed ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l'abbattimento di alberi.

Sono altresì comprese le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata **fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 1.500,00.**

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 10 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza, **nei limiti della Somma assicurata di € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa**, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle Attrezzature, agli Impianti a energie rinnovabili e agli Impianti del Fabbricato assicurati alla Sezione Danni ai Beni-All Risks, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda agricola e/o agrituristica, causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica. Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 11 - Granaglie sullo stelo



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Granaglie sullo stelo, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. A.R.1 con esclusione dell'incendio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 agosto di ogni Anno.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 12 - Piante e colture in Vivaio

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Piante e colture di qualsiasi essenza all'aperto, causati dagli eventi previsti all'Art. A.R.1.

Sono esclusi i danni:

- piante in vaso;
- ai frutti pendenti;
- a Piante e colture che al momento del Sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in Polizza.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 13 - Prodotti in refrigerazione

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Prodotti in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai Beni - All Risks;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento dei Prodotti avariati, **fino al 10% della Somma assicurata.**

Sono esclusi i danni subiti da Prodotti:

- in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

La garanzia “Prodotti in refrigerazione” è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 14 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza (con il limite di € 5.000,00)**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi gli animali, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai Beni - All Risks.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.**

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.**

Sono esclusi i danni:

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Quest'ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità nella fase dell'istruzione del sinistro a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. A.R. 15 - Serre/Tunnel e loro Contenuto

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a primo rischio assoluto, i Danni materiali e diretti alle Serre/Tunnel con copertura prevalente nella tipologia indicata in Polizza ed al loro Contenuto, compresi frutti pendenti e fiori, causati dagli eventi previsti all'Art. A.R.1.

Qualora la tipologia di copertura prevalente sia vetro è tollerata la presenza fino ad un massimo del 10% di Serre con copertura diversa da quella indicata in Polizza.

Qualora la tipologia di copertura prevalente sia plastica rigida è tollerata la presenza fino ad un massimo del 20% di Serre/Tunnel con copertura in film plastico.

Sono esclusi i danni alle colture da fenomeni atmosferici, salvo che siano dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle Serre/Tunnel, provocati dalla violenza degli eventi sopracitati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. A.R. 16 - Tabacco

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a primo rischio assoluto, i Danni materiali e diretti alle foglie di tabacco, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. A.R.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Aggiuntive se richiamate nelle Garanzie Aggiuntive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

COME ASSICURA

Art. A.R. 17 - Ubicazioni assicurabili

È possibile assicurare fino ad un numero massimi di tre ubicazioni presso le quali si svolge l'attività agricola del Contraente. Tutti i fabbricati presenti in un'ubicazione costituiscono un'unica partita.

Art. A.R. 18 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

In base alle caratteristiche costruttive dei fabbricati, sono previste due classi di rischio.

La prima classe di rischio riguarda i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle loro rispettive superfici;

Le barchesse, le tettoie e i sili possono essere comunque costruiti.

Sono sempre tollerate, nell'ambito della prima classe:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

La seconda classe di rischio riguarda i fabbricati comunque costruiti.

Non sono assicurabili gli immobili:

- in costruzione;
- in rovina;
- in stato di abbandono.

Art. A.R. 19 - Infiammabili e Merci speciali

L'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci speciali fino a Kg 500 complessivi. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. A.R. 20 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. A.R. 21 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. A.R. 22 - Indennità speciale BIO

È prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, nel caso in cui l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. A.R. 1 Formula Standard	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare in discarica i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 20.000,00 per Sinistro compresi i residui tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	€ 500,00 per Sinistro
	Guasti arrecati dai soccorritori	-----	
	Spese per ricercare e riparare le rotture accidentali	€ 5.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Annualità assicurativa	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 2.000,00 per Sinistro	
	Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 10.000,00	
	Perdita delle pigioni	€ 10.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	
	Commercio ambulante	-----	
	Autocombustione e/o fermentazione	€ 10.000,00 per sinistro ed e 20.000,00 per annualità assicurativa.	
	Dispersione liquidi ad uso alimentare	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Aggiuntive	Art. A.R. 2 - Lastre Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	20% dell'Indennizzo	Franchigia fissa di € 250,00
	Art. A.R. 7 - Animali Spese per il recupero, trasporto e deposito della carcassa, escluse spese di smaltimento	Somma assicurata indicata in Polizza € 2.500,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 8 - Canapa “light”	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, i residui del Sinistro alla discarica	Somma assicurata indicata in Polizza, 10% indennizzo con il massimo di € 1.500,00	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 10 Fenomeno Elettrico	Somma assicurata massima € 5.000	15% minimo € 500 per sinistro
	Art. A.R. 11 - Granaglie sullo stelo	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 12 - Piante e colture in vivaio	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 13 - Prodotti in refrigerazione Smaltimento dei Prodotti avariati	Somma assicurata indicata in Polizza 10% Somma assicurata	20% minimo € 500,00 per Sinistro

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



	Art. A.R. 14 - Ricorso Terzi	Massimale indicato in Polizza	
	Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 2.000,00 per Sinistro	-----
	Danni da interruzioni o sospensioni attività	10% del Massimale indicato in Polizza	
	Art. A.R. 15 - Serre/ Tunnel e loro Contenuto	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 16 - Tabacco	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. A.R. 22 - Indennità speciale BIO	Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	-----

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 3 - RESPONSABILITA' CIVILE

Formula Standard

Art. R.C. 1 - R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Sono compresi anche i danni cagionati da Animali, anche fuori dall'Azienda agricola, compresi i danni alle colture di terzi.

L'Assicurazione, fermo restando **il Massimale indicato in Polizza**, comprende inoltre:

Art. R.C. 2 - Attività complementari

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività assicurata:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Azienda agricola assicurata;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'Azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di animali domestici di proprietà dell'Assicurato
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai Locali dell'Azienda agricola ma di pertinenza dell'Azienda stessa;
- j) pulizia e manutenzione dei Locali;
- k) proprietà e/o gestione di serbatoi di carburante, cabine elettriche e centrali termiche;
- l) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'Attività esercitata, compresi Attrezzature e con esclusione delle Macchine agricole.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. R.C. 3 - Danni da impiego di fitofarmaci

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di fitofarmaci.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. R.C. 4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne

- a) Conduzione del Fabbricato

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e Dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da Responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell' Art. R.C. 18 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

La garanzia opera altresì per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

Art. R.C. 5 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la Responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che siano operanti le Garanzie Aggiuntive di cui all' Art. R.C. 22 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

Art. R.C. 6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. R.C. 7 - Danni subiti da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



La garanzia non comprende le malattie professionali.

Art. R.C. 8 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 75.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

Art. R.C. 9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 25.000,00.

Art. R.C. 10 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività assicurata, esercitata nel territorio italiano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, **l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

Art. R.C. 11 - Operazioni di movimentazione

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di:

- a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;
- b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per danni a Cose, e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art. R.C. 12 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'Azienda agricola dell'Assicurato o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Art. R.C. 13 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono compresi i danni derivanti da attività svolte presso terzi e/o per conto terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 75.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

Art. R.C. 14 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'Azienda agricola assicurata, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò incaricato.

Restano esclusi i danni riconducibili a proprietà, conduzione e utilizzo di giochi gonfiabili e/o di tappeti/reti elastiche per bambini. Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. R.C. 15 - Agricoltura sociale

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. R.C. 16 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

COSA NON ASSICURA

Art. R.C. 17 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di “stato di famiglia”;
- b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all’Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all’ Art. R.C. 9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.

Art. R.C. 18 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I (se acquistata la relativa garanzia all’Art. R.C. 22). non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di Macchine agricole che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all’ Art. R.C. 23 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Garanzie Aggiuntive);
- h) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l’Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- j) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- k) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla Legge;
- n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- o) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l’Assicurato si avvalga

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- p) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt.: Art. R.C. 11 - Operazioni di movimentazione e Art. R.C. 13 - Danni da Incendio nonché al successivo Art. R.C. 24 - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo (Garanzie Aggiuntive);
 - q) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
 - r) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
 - s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Art. R.C. 11 - Operazioni di movimentazione, Art. R.C. 13- Danni da Incendio e Art. R.C. 33 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi;
 - t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 27 - Inquinamento non graduale (Garanzie Aggiuntive);
 - u) da Furto;
 - v) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - w) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - x) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
 - y) da proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto Art. R.C. 21- Proprietà del Fabbricato (Garanzie Aggiuntive);
 - z) ad aeromobili o derivanti da attività aereoportuali;
 - aa) per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 29 - Responsabilità civile del Nucleo familiare (Garanzie Aggiuntive);
 - bb) derivanti dall'esercizio dell'Azienda agrituristica;
 - cc) alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano;
 - dd) agli Animali per contagio da malattie epidemiche;
 - ee) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla Legge;
 - ff) derivanti dall'esercizio della caccia;
 - gg) provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
 - hh) derivanti da utilizzo di Macchine agricole esclusivamente per conto terzi;
 - ii) derivanti dall'esercizio di stazioni di monta per conto di terzi, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 26 - Esercizio stazioni di monta conto terzi (Garanzie Aggiuntive);
 - jj) provocati durante l'esecuzione di lavori svolti prevalentemente o esclusivamente per conto terzi o presso terzi.
 - kk) alle persone comunque trasportate sulle Macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



mezzo;

- ll) derivanti dalla proprietà e uso di veicoli a motore
- mm) derivanti dalla circolazione di Macchine agricole e relativi rimorchi in genere;
- nn) causati da o dovuti a trattamenti chimici, salvo quanto previsto all' Art. R.C. 32 - Trattamenti chimici (Garanzie Aggiuntive);
- oo) derivanti dall'esercizio dell'attività di fattoria didattica salvo quanto previsto all' Art. R.C. 30 - Responsabilità civile per la fattoria didattica (Garanzie Aggiuntive);
- pp) cagionati agli autoveicoli e motoveicoli di terzi, compresi gli addetti, che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Azienda Agricola Assicurata;
- qq) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni di movimentazione;
- rr) ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- ss) ai veicoli a motore dei clienti;
- tt) provocati dall'utilizzo dei droni.

Art. R.C. 19 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. R.C. 5)
 - subiti dall'Assicurato/Contraente.
- b) Operazioni di movimentazione (Vedi Art. R.C. 11)
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a “Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi”: a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato;
- c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. R.C. 12)
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- d) Lavori per conto terzi e/o presso terzi (Vedi Art. R.C. 33)
 - a condutture ed Impianti sotterranei - danni da cedimento o franamento del terreno, scavi e renterri da Incendio;
- e) agli Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola, compreso il furto, mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. R.C. 20 - Franchigia per danni alle Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate alle garanzie della Formula Standard, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Garanzie Aggiuntive

Oltre alle garanzie previste nella Formula Standard, il Contraente può acquistare le ulteriori garanzie secondo la combinazione prevista dal Pacchetto scelto (Pacchetto Attività Agricola, Pacchetto Attività di Allevamento e Pacchetto Attività Agrituristica). Resta fermo che tali garanzie aggiuntive saranno operanti previo pagamento del relativo Premio.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. R.C. 21 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Azienda agricola, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti.

Si intende inoltre compresa la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerate terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto-legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori;

- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con applicazione della **Franchigia per Sinistro di € 500,00**;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. R.C. 18- Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della **Franchigia per Sinistro di € 500,00**.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. R.C. 22 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per Infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **Franchigia fissa di € 2.500,00** per ciascuna persona infortunata;

- c) per gli Infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio. La garanzia non comprende le malattie professionali.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. R.C. 23 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

Nell'ambito dell'attività per contro terzi e/o presso terzi, ed in deroga a quanto previsto all'Art. R.C. 18, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è operante a condizione che tale attività non assuma, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività svolta nell'Azienda agricola e che comporti l'utilizzo prevalente di Attrezzature o risorse dell'Azienda agricola.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. R.C. 24 - Danni alle Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. R.C. 25 - Danni alle Cose movimentate di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. R.C. 19 - Esclusioni specifiche, l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. R.C. 26 - Esercizio stazioni di monta conto terzi

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta per conto di terzi, annesse all'Azienda agricola. Sono compresi in garanzia i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta ma con l'esclusione dei danni da contagio.

L'Assicurazione è prestata fino al Massimale indicato in Polizza e con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Art. R.C. 27 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. R.C. 28 - Proprietà di Impianti a energie rinnovabili

L'Assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di Impianti di produzione di energie rinnovabili, anche non a esclusivo uso dell'Azienda agricola assicurata, con potenza massima di 20 kWp per Impianti fotovoltaici e solari termici e 500 kWp per Impianti a biomassa e a biogas. La garanzia opera a condizione che gli Impianti di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati installati a norma di Legge e che l'Assicurato esegua la manutenzione, ordinaria e straordinaria ove prevista dalla Legge, tramite soggetti qualificati; la Società si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. R.C. 29 - Responsabilità civile del Nucleo familiare

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Non sono considerati terzi:

- le persone che compongono il Nucleo familiare;
- gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

b) Assicurazione Responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge;

c) Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

Ferme le esclusioni tutte di cui all' Art. R.C. 18 - Esclusioni, si precisa che l'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative;
- b) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da federazioni o enti sportivi;
- c) derivanti dalla pratica di Sport motoristici;
- d) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di Legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia.

Art. R.C. 30 - Responsabilità civile per la fattoria didattica

L'Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi è estesa all'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

La presente garanzia opera con il limite di Risarcimento per Sinistro e per Annualità assicurativa indicato in Polizza, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro per danni alle Cose.

Art. R.C. 31 - Scambio di manodopera

La garanzia è estesa, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di Attrezzature (con esclusione delle Macchine agricole) ed a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi.

La garanzia R.C.O./R.C.I. di cui all' Art. R.C. 22 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. della presente Sezione si considera operante anche nei casi in cui i Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso aziende agricole terze, sempreché si tratti di aziende svolgenti attività analoghe all'Attività esercitata dall'Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. R.C. 17 - Soggetti non considerati terzi, lett. e) della presente Sezione, i prestatori di lavoro di altre aziende agricole dei quali l'Assicurato si avvalga, si considerano terzi limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali con esplicita esclusione dei danni alle Cose.

Limitatamente ai danni alle Cose, la presente garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. R.C. 32 - Trattamenti chimici

L'Assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'Azienda agricola assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla Legge.

Sono compresi i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del 50% del Massimale di Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. R.C. 33 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi, sempreché tale attività sia svolta con l'utilizzo prevalente di Attrezzature o risorse dell'Azienda agricola e che non assuma, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività svolta nell'Azienda agricola.

Sono compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Limitatamente ai danni alle Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 per Sinistro e con il massimo di € 25.000,00.

COME ASSICURA

Art. R.C. 34 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. R.C. 35 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. R.C. 36 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all' Art. R.C. 2 lettera f) Partecipazione a mostre e fiere, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera j) dell'Art. R.C. 18 - Esclusioni (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbicato - Antenne, insegne (Art. R.C. 4) e Proprietà del Fabbicato (Art. R.C. 21), vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all'Art. R.C. 22 delle Garanzie Aggiuntive vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. R.C. 37- Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza per le garanzie RCT ed RCO è determinato in base al numero di ettari dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero di ettari; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una fascia di ettari diversa da quella dichiarata in Polizza;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di ettari - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

TABELLA FASCE di ETTARI RCT/RCO

Fino a 10 ettari
Oltre 10 fino a 30 ettari
Oltre 30 fino a 50 ettari

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Formula Standard	Formula Standard Art. R.C.1	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 2 - Attività Complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 3 - Danni da impiego di Fitofarmaci	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, Insegne	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 5 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 7 - Danni subiti da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 8 - Danni da interruzione di attività	€ 75.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. R.C. 9 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro con il massimo di € 25.000,00	10% minimo € 1.500,00
	Art. R.C. 10 - Commercio Ambulante	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 11 - Operazioni di Movimentazione	Massimale indicato in Polizza per Sinistro con il massimo di 100.000,00 per danni alle Cose	10% minimo € 1.000,00
	Art. R.C. 12 - Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a cose: € 500,00 per sinistro
	Art. R.C. 13 - Danni da Incendio	€ 75.000,00 per Periodo assicurativo	
	Art. R.C. 14 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 15 - Agricoltura Sociale	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 16 - Rivalsa INPS	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Garanzie Aggiuntive	Art. R.C. 21 - Proprietà del Fabbricato	Massimale indicato in Polizza	- Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro - Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 22 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. R.C. 23 - Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 15.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 24 - Danni alle Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo	€ 10.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 25 - Danni alle Cose movimentate di terzi	€ 10.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 26 - Esercizio stazioni di monta conto terzi	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 27 - Inquinamento non graduale	€50.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00 per Sinistro
	Art. R.C. 28 - Proprietà di Impianti a energie rinnovabili	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 29 - Responsabilità civile del nucleo familiare	Massimale indicato in Polizza	-----
	Art. R.C. 30 - Responsabilità civile per la fattoria didattica	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 31 - Scambio di manodopera	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 32 - Trattamenti chimici	50% Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. R.C. 33 - Lavoro per conto terzi	Massimale indicato in polizza con il massimo di € 25.000,00	Solo per danni alle Cose: 10% minimo € 500,00 per Sinistro

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021



SEZIONE 4 - FURTO

COSA ASSICURA

Formula Standard

Art. F. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
 1. a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri antisfondamento;
 2. con uso di grimaldelli o arnesi simili;
 3. con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
 4. mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 5. a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di **4 metri** dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno **Scoperto del 25%**;
 6. durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
 7. mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
 8. in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.
- b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:
 1. dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 2. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.
- c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa.**

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

- d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.
- e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici.

La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.

- g) Infedeltà dei dipendenti

La Società, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa**, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

1. tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
2. il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
3. il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'Attività esercitata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

- h) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante.

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, le garanzie comprendono:

1. rapina di quanto assicurato alle partite Contenuto (**escluse Macchine agricole, Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi**), Animali, posti all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;

2. la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 con uno Scoperto del 20% per sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

- i) Furto di Fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa.**

- j) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:

1. alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).
La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;
2. ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Annualità assicurativa;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Annualità assicurativa.**
- k) Spese accessorie conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:
 1. onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri **fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;**
 2. terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza **fino alla concorrenza di € 750,00 per Sinistro e € 1.500,00 per Annualità assicurativa;**
 3. sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;**
 4. costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti e di Cose particolari **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;**
 5. spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per:
 - pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - utilizzare Attrezzature, Apparecchiature e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali;**fino a alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa.**

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera k) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. F. 2 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art F. 1 - lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sottochiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.

La copertura opera fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 1.000,00.

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. F. 3 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre

Le garanzie Furto e Rapina operano anche quando il Contenuto e gli Animali, se richiamate in Polizza le relative Garanzie aggiuntive, si trovano all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art F. 1 - lettera a) ed è prestata **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alle relative partite.**

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. F. 4 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, **fino alla concorrenza di € 2.500,00 per singolo oggetto.**

COSA NON ASSICURA

Art. F. 5 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro. Sono esclusi altresì i danni:
- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) salvo quanto previsto all' Art F. 1, lettera g) Infedeltà dipendenti, commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) da furto di veicoli a motore e macchine agricole. È escluso anche il furto dei veicoli a motore e macchine agricole dei clienti;
- j) a seguito di rottura di vetri non antisfondamento, salvi i casi previsti all' Art F. 1 - lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- k) derivanti da truffa;
- l) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall' Art F. 1, lettera h) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- m) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Art F. 1 - lettera h) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante e Art F. 9 - Furto in aree recintate (Garanzie Aggiuntive);
- n) a Serre/Tunnel, salvo quanto previsto all' Art F. 12 - Serre/Tunnel e loro Contenuto;
- o) in caso di forzata inattività, sono escluse le spese necessarie per utilizzare le macchine agricole danneggiate o sottratte.

Art. F. 6 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito del Formula Standard (Artt. F. 1, F. 2, F. 3) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di e 500,00.

Art. F. 7 - Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, gli stessi saranno unificati **nella misura dei rispettivi minimi e con il massimo del 30%.**



Garanzie Aggiuntive

Oltre alle garanzie previste nella Formula Standard, il Contraente può acquistare le ulteriori garanzie secondo la combinazione prevista dal Pacchetto scelto (Pacchetto Attività Agricola, Pacchetto Attività di Allevamento e Pacchetto Attività Agrituristica). Resta fermo che tali garanzie aggiuntive saranno operanti previo pagamento del relativo Premio.

Art. F. 8 - Animali

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, indennizza il Furto degli Animali **posti nelle Stalle** dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

La garanzia è estesa anche al Furto degli Animali **posti all'aperto in aree recintate fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata indicata in Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro.**

Art. F. 9 - Furto in aree recintate

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, indennizza il Furto di Prodotti, Attrezzature e Arredamento inerenti all'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata. Questa garanzia non è operante per Furto di Macchine Agricole e Veicoli a motore dell'Assicurato e dei clienti, Valori e Preziosi.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

1. ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
2. a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
3. a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
4. a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, **vi fosse inosservanza degli obblighi**, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un **ulteriore Scoperto del 10%.**



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Art. F. 10 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all' Art F. 1 - lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori custoditi in Cassaforte **entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.**

L'Assicurazione Furto è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. **La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.**

Art. F. 11 - Portavalori

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita**, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività esercitata, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività dell'Azienda agricola assicurata. La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. F. 12 - Serre/Tunnel e loro Contenuto

La Società, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, indennizza il Furto di Serre/ Tunnel e del loro Contenuto ubicati in aree recintate all'interno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

COME ASSICURA

Art. F. 13 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Qualora le pareti esterne e/o il Tetto abbiano caratteristiche costruttive differenti da quelle sopra descritte, in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con detrazione di uno Scoperto del 30%.

Art. F. 14 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro. Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante con l'applicazione di uno **Scoperto del 20%, elevato al 25% qualora ricorra il caso previsto all' Art F. 1 lettera a) punto 5).**

Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione, ad eccezione dei locali facenti parte di fabbricati destinati a Stalla, ricovero in genere di Bestiame, fienile per i quali sono ammesse aperture non protette per l'aerazione. **In tal caso il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 20% dell'Indennizzo stesso** e a condizione che per l'asportazione dei beni assicurati vengano violate, dall'interno, le difese del Fabbricato mediante rottura, scasso dei mezzi di chiusura.

L'Assicurazione di beni posti in aree recintate, nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia Furto, che la recinzione stessa sia costituita da muri e/o inferriate **di altezza non inferiore 150 centimetri dal suolo**, con i relativi accessi presidiati da cancelli di pari altezza chiusi con serrature e/o lucchetti. Nelle recinzioni con inferriate, i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. L'altezza sopra descritta potrà essere raggiunta anche con reti e/o filo spinato sovrastanti i muri e le inferriate anzidetti, purché questi ultimi siano comunque **di altezza non inferiore a 30 cm.**

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno.

Per l'operatività di tale estensione di garanzia è essenziale che l'evento sia avvenuto a seguito di rottura o Scasso della recinzione.

Nel caso di Furto di cavi e conduttori in rame o in altro materiale degli Impianti fotovoltaici e solari termici, è condizione essenziale per l'indennizzabilità del danno:

- l'interramento dei cavi e conduttori;
- la cementificazione dei pozzetti che danno accesso ai cavi e conduttori di connessione fra stringhe e inverter (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimuovibile solo tramite mezzo meccanico).

Art. F. 15 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio.

Art. F. 16 - Indennità speciale BIO

È prevista **un'indennità aggiuntiva pari al 20%** dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Formula Standard Art F. 1	a) Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	-----	A seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo scoperto del 25% Per tutti gli altri casi scoperto del 10% con il minimo € 500,00
	b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	-----	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	c) Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato.	-----	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	-----	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	-----	25% minimo € 500,00 per Sinistro
	g) Infedeltà dei dipendenti	€ 1.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00
	h) Commercio ambulante	Rapina Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), Animali € 2.000,00	10% minimo € 500,00 per Sinistro
		Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 1.000,00	Scoperto 20% per Sinistro
	i) Furto di Fissi ed infissi	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 per Sinistro

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Formula Standard Art F. 1	j) Guasti cagionati dai ladri 1. alle Cose assicurate (esclusi Preziosi e Valori) (*)	-----	
	2. ai Locali che contengono le Cose assicurate e ai relativi	€ 5.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00
	3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali (*)	€ 5.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per Annualità assicurativa	
	k) Spese accessorie	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie € 750,00 per Sinistro e € 1.500,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa. - Ricostruzione di documenti e Cose particolari € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Forzata inattività € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa 	10% minimo € 500,00 per Sinistro
Art. F. 2 Furto e Rapina di Valori	-----	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000,00	10% minimo € 500,00 per Sinistro
Art. F. 3 Beni presso terzi e/o fiere e mostre	-----	10% Somma assicurata alle relative partite	10% minimo € 500,00
Art F. 4 Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 2.500,00 per singolo oggetto	10% minimo € 500,00
Art F. 7 Scoperto	Concomitanza di due o più Scoperti	-----	massimo 30%

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/scoperti
Garanzie Aggiuntive	Art. F. 8 Animali Animali posti nelle stalle	10% somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per sinistro
	Animali posti all'aperto in aree recintate		10% minimo € 1.000,00 per sinistro.
	Art. F. 9 Furto in aree recintate	-----	20% minimo € 500,00 per sinistro Ulteriore 10% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. F. 10 Furto e rapina di valori in cassaforte	-----	10% per Rapina
	Art. F. 11 Portavalori	-----	10%
	Art. F. 12 Serre, tunnel e loro contenuto	-----	10% minimo di € 500,00 per sinistro
	Art. F.13 Caratteristiche costruttive del Fabbricato	-----	30% se pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati
	Art. F. 14 Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali	-----	20% se mezzi di protezione o chiusura non conformi elevato al 25% per il caso di cui all'Art. F.1 lett. a) punto 5)
	Art. F. 16 Indennità speciale BIO	Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 5 - INFORTUNI

COSA ASSICURA

Art. I. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale, per gli Infortuni che l'Assicurato, titolare dell'azienda agricola, subisca nello svolgimento:

- a) dell'attività professionale dichiarata in Polizza;
 - b) di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale);
- anche se derivanti da:
- 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
 - 2) aggressioni, o tumulti popolari, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
 - 3) atti di temerarietà, **soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa**;
 - 4) sono equiparati ad Infortunio e quindi indennizzabili:
 - 5) gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
 - 6) l'asfissia non dipendente da patologie pregresse;
 - 7) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
 - 8) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
 - 9) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali **(con esclusione della malaria e delle Malattie tropicali)**;
 - 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, **purché non conseguenti a pratica subacquea**;
 - 11) gli Infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, **esclusi i viaggi effettuati:**
 - a. su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
 - b. su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
 - c. su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

la copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Resta convenuto che in caso di Sinistro aereo che colpisca più Assicurati con l'Assicuratore, il limite aggregato di Indennizzo non potrà comunque superare la somma di Euro 5.000.000,00 per tutti gli Indennizzi riconducibili allo stesso evento.

Qualora gli Indennizzi complessivamente dovuti dall'Assicuratore per il medesimo Sinistro aereo eccedano il limite sopra indicato, gli Indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto tra detto limite ed il totale degli Indennizzi dovuti.

A. GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, l'Assicuratore garantisce l'Indennizzo corrispondente al Capitale assicurato indicato in Polizza, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'Indennizzo sarà liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali fra loro.

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, l'Assicuratore liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il Capitale assicurato previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, l'Assicuratore avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subito.

B. GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, l'Assicuratore corrisponde un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, l'Assicuratore liquida l'Indennizzo sulla base del grado di Invalidità permanente calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, l'Assicuratore liquida l'Indennizzo corrispondente alla somma matematica delle percentuali di Invalidità permanente distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'Invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di Invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di Invalidità permanente calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente. Tale estensione di Garanzia non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

FRANCHIGIA

La liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente viene effettuata con le seguenti modalità:

Sul Capitale assicurato **fino ad Euro 250.000,00** si applicherà la tabella sotto indicata:

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale di Invalidità Permanente liquidata
1%	0,2%
2%	0,5%
3%	1%
4%	2%
5%	3%
6%	4%
7%	5%
8%	6%
9%	7%
Dal 10 al 65%	10%-65%
Dal 66 al 100%	100%

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- sulla parte di Capitale assicurato eccedente € 250.000,00:
 - non si darà luogo ad Indennizzo quando l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 8% della totale;
 - se invece essa risulterà superiore al 8% della totale, l'Indennizzo verrà corrisposto applicando una Franchigia dell'8%.

C. GARANZIA INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza l'Inabilità temporanea, l'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo giornaliero indicato in Polizza secondo i criteri seguenti:

L'Indennità è dovuta:

- a) integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali dichiarate in Polizza;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle attività dichiarate in Polizza.

L'Indennità per Inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 260 giorni per Sinistro e decorre dalle ore 24 del giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell'Indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che l'Assicuratore possa stabilire una data anteriore.

I giorni indennizzabili verranno calcolati con detrazione di una Franchigia di 7 giorni.

In caso di ritardo della denuncia di Infortunio, l'Indennità per Inabilità temporanea decorre dal giorno successivo a quello della denuncia, dedotti i giorni di Franchigia sopra indicati.

L'Indennità è tuttavia dovuta anche per il periodo antecedente alla denuncia se vi è stato Ricovero in Istituto di Cura e limitatamente ai giorni effettivi di Ricovero debitamente documentati, sempre dedotti i giorni di Franchigia sopra indicati.

COSA NON ASSICURA

Art. I. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 10) dell'Art. I.1 - “Oggetto dell'Assicurazione”;
- b) dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo: deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e) dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
- f) dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, sollevamento pesi, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala UIAA, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci alpinismo, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, paracadutismo, salti dal trampolino con sci od idrosci, kitesurf nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia; guidoslitta (bob)
- g) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

- h) dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove anche a scopo amatoriale ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- i) dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- j) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da Federazioni sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- k) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- l) da tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- m) da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- n) da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
- o) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- p) da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- q) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);

Sono inoltre esclusi:

- r) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- s) gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- t) gli infarti e ictus;
- u) le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione e le rotture sottocutanee di tendini.

COME ASSICURA

Art. I. 3 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'Assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. I. 4 - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età dell'Assicurato non potrà essere superiore a 70 anni.

Le Parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'Assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. I. 5 - Cumulo di Indennizzi

Le Indennità per tutte le Garanzie indicate all'art. I. 1 sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche, designate dal Contraente indicate nominativamente in Polizza per i quali il Contraente abbia acquistato le Garanzie A. **Morte da infortunio** e B. **Invalidità permanente da infortunio**.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione - Infortuni.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/scoperti
Art. I. 1 A) Morte da Infortunio	In caso di Infortunio che si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio	Garantito indennizzo corrispondente al capitale assicurato in polizza	-----
Art. I. 1 B) Invalidità Permanente da Infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità permanente, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio	Garantito un Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.	<ul style="list-style-type: none"> - Sulla parte di capitale assicurato fino a € 250.000 si applicherà la franchigia secondo la tabella indicata al punto; - in caso di Invalidità permanente superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato per il caso di Invalidità permanente. Tale estensione di Garanzia non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni; - sulla parte di capitale assicurato eccedente € 250.000: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di invalidità permanente pari od inferiore al 8%, non si darà luogo ad indennizzo; ✓ in caso di invalidità permanente superiore al 8%, si applicherà una franchigia dell'8%.
Art. I. 1 C) Inabilità temporanea da Infortunio	Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza l'Inabilità Temporanea viene corrisposto un indennizzo giornaliero	<p>Indennità corrisposta per un periodo massimo di 260 giorni.</p> <p>In caso di totale incapacità fisica allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, l'indennità è riconosciuta integralmente.</p> <p>Nel caso in cui l'assicurato ha potuto svolgere solo in parte le attività dichiarate in polizza, l'indennità è ridotta del 50%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fino ad € 50,00, 7 gg di franchigia - oltre 50,00 fino ad € 75,00, 10 gg di franchigia - oltre 75,00 fino ad € 100,00, 15 gg di franchigia

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 6 - TUTELA LEGALE

COSA ASSICURA

Art. T.L. 1 - Spese coperte dal contratto

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, **nei limiti stabiliti dalla polizza**, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro ed € 80.000,00 per annualità assicurativa.

Art. T.L. 2 - Assicurati

Gli assicurati sono il Contraente e anche i soggetti descritti di seguito se nelle garanzie è specificato che la copertura opera per tutti gli assicurati.

Per le società di persone:

- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente

Art. T.L. 3 - Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività agricola assicurata e descritta nella scheda di polizza, compreso l'agriturismo, e compresi i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale e, se indicati nella scheda di polizza, agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Art. T.L. 4 - Garanzie

PENALE

MODULO DIFESA PENALE

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute da tutti gli assicurati (Contraente):

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web e di social e media network.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utente del web e di social e media network.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese **fino ad un massimo di € 5.000,00**, in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

3. Ambito sicurezza

Sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250,00.

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza alimentare;
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale;
- protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente;

in questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato, a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza

- responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente.

Le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

CIVILE

MODULO DIFESA CIVILE

Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute dal Contraente. Solo dove previsto sono coperte anche le spese sostenute da tutti gli assicurati.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Quando le seguenti garanzie coinvolgono il Contraente in qualità di utente del web e dei social e media network, sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo, sempreché il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

1. Fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, se il valore in lite è **pari o superiore a € 200,00**. Sono coperte, se il valore in lite è **pari o superiore a € 200,00**, anche:

- le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico)
- le spese sostenute per le vertenze contrattuali con:
 - a. il fornitore del servizio di connessione internet del Contraente;
 - b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del Contraente;
 - c. il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del Contraente;
 - d. il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del Contraente.

2. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

3. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

4. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

5. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale.

COSA NON ASSICURA

Art. T.L. 5 - Spese non coperte dal contratto

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- spese non concordate con ARAG;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

La Società inoltre non copre:

- a) nei delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- b) nei delitti colposi e dolosi: le spese sostenute per il dissequestro dei beni diversi da quelli necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- c) nei provvedimenti o sanzioni amministrative: le spese sostenute per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie se inferiori a € 250,00;
- d) nelle vertenze con i fornitori: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 200,00;
- e) nelle vertenze per acquisti su portali: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 200,00;
- f) nelle vertenze con i fornitori di servizi web: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 200,00;
- g) nelle vertenze relative al rapporto di lavoro: le spese sostenute per vertenze con i lavoratori non iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente;
- h) nelle vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni: le spese sostenute per le vertenze diverse da quelle relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

Art. T.L. 6 - Esclusioni

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- 7) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- 8) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 9) fatti dolosi delle persone assicurate;
- 10) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- 11) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- 12) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- 13) compravendita o permuta di immobili;
- 14) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; questa esclusione non opera nel caso in cui il Contraente opera nell'edilizia;
- 15) affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- 16) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- 17) attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- 18) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- 19) attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- 20) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- 21) vertenze con la Società, con la banca capogruppo della Società;
- 22) adesione ad azioni di classe (class action);
- 23) difesa penale per abuso di minori.

Art. T.L. 7 - Limiti di copertura

- 1) Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio;
- 2) nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente;
- 3) le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività agricola assicurata e descritta nella scheda di polizza, compreso l'agriturismo, e compresi i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale e, se indicati nella scheda di polizza, agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- 4) la garanzia delitti dolosi opera quando l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- 5) nella garanzia delitti dolosi: ARAG può anticipare le spese fino ad un massimo di € 5.000,00;
- 6) nella garanzia ambito sicurezza:
 - l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative opera solo per l'impugnazione di sanzioni pecuniarie **pari o superiori a € 250,00**;
 - in materia di protezione dei dati personali: le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato sono coperte a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;
- 7) nella garanzia fornitori: il valore in lite deve essere **pari o superiore a € 200,00**.
- 8) nella garanzia acquisti su portali: il valore in lite deve essere **pari o superiore a € 200,00**.
- 9) nella garanzia fornitori di servizi web: il valore in lite deve essere **pari o superiore a € 200,00**;
- 10) nel modulo civile, per le garanzie relative al Contraente in qualità di utente del web e dei social e media network, sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo, sempreché il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- 11) se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie operano a secondo rischio;
- 12) nella gestione del Sinistro:
 - ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato;
 - la fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta;
 - per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire;
 - le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG;
- 13) in tutte le ipotesi diverse da danno o presunto danno extra contrattuale e da violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative, sono coperti i sinistri che sono avvenuti trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa; se il contratto è emesso senza soluzione di continuità dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto;
- 14) uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso;

- 15) se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute;
- 16) in caso di fallimento o di ammissione del Contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto dalla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

Art. T.L. 8 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

COME ASSICURA

Art. T.L. 9 - Quali obblighi ha l'Assicurato

1. Nei delitti dolosi, se ARAG ha anticipato oppure sostenuto le spese, l'Assicurato deve:
 - restituire le spese che sono state anticipate o sostenute da ARAG, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, se non è intervenuta la derubricazione del reato da doloso a colposo;
 - trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.
2. nella chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, l'Assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG, nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;
3. la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio;
4. l'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione;
5. l'Assicurato ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
6. l'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo;
 - nella chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

7. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



8. l'Assicurato deve comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese;
9. in caso di alienazione o di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza, il Contraente deve informare subito la Società;
10. ogni spostamento della sede legale dell'azienda va comunicato alla Società.

Art. T.L. 10 - Dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione della copertura assicurativa.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'Assicurato deve comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. T.L. 11 - Obblighi di comunicazione

In caso di alienazione o di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza, il Contraente deve informare subito la Società.

Ogni spostamento della sede legale dell'azienda va comunicato alla Società.

Art. T.L. 12 - Dove operano le garanzie

Le garanzie operano nei paesi di seguito indicati se in questi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competenza.

GARANZIE	DOVE
Difesa penale	Unione Europea Regno Unito Svizzera Liechtenstein Principato di Monaco Città del Vaticano Repubblica di San Marino
Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti	
Vertenze di lavoro	
Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione e con i fornitori	
Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	
Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile	



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

GARANZIE	DOVE
Vertenze con i clienti	Italia Città del Vaticano
Vertenze con gli istituti previdenziali ed assistenziali	Repubblica di San Marino

GARANZIE	DOVE
Vertenze con i clienti con estensione UE	Unione Europea Regno Unito Svizzera

GARANZIE	DOVE
Vertenze in ambito web	Tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea Regno Unito Svizzera Liechtenstein Principato di Monaco Città del Vaticano Repubblica di San Marino

Art. T.L. 13 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza di questo periodo la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la Società può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.

Art. T.L. 14 - Efficacia e durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma, in ogni caso, la data di scadenza prevista nella scheda di polizza.

La copertura assicurativa ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.

Art. T.L. 15 - Quando sono coperti i Sinistri

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

Art. T.L. 16 - Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza della di contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. T.L. 17 - Risoluzione del contratto

In caso di fallimento o di ammissione del Contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto dalla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

Con la risoluzione del contratto ARAG rimborsa il premio pagato e non goduto

Art. T.L. 18 - Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre ipotesi.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	Spese Legali coperte dal contratto	Per un solo avvocato per ogni grado di giudizio fino a concorrenza di € 20.000,00 per sinistro ed € 80.000,00 per annualità assicurativa
	Modulo difesa penale: 1. delitti colposi o contravvenzioni 2. delitti dolosi 3. ambito sicurezza	In ambito sicurezza e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative sono coperte le spese superiori a € 250,00
	Modulo Civile: 1. Contenzioso con i fornitori 2. Contenzioso in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali 3. Contenzioso rapporti di lavoro	Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per controversie in cui il valore è pari o superiore a € 200,00

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 7 - AGRITURISMO

COSA ASSICURA

Formula Standard

Art. A.G. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Formula Standard della Sezione Responsabilità civile, nonché le relative garanzie aggiuntive se richiamate in Polizza, sono estese all'esercizio dell'Azienda agrituristica in deroga all'Art. R.C.18 lettera bb) della suddetta Sezione.

COSA NON ASSICURA

Art. A.G. 2 - Soggetti non considerati terzi

Si intende richiamato tutto quanto disciplinato dall'Art. R.C.17 - Soggetti non considerati terzi della Sezione Responsabilità civile.

Art. A.G. 3 - Esclusioni

Si intendono operanti tutte le esclusioni previste agli Artt. R.C.18 - Esclusioni e RC.19 - Esclusioni specifiche della Sezione Responsabilità civile.

Art. A.G. 4 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate nella Formula Standard, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00 per Sinistro**, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Garanzie Aggiuntive

Oltre alle garanzie previste nella Formula Standard, il Contraente, avendo opzionato il Pacchetto Attività Agrituristica, acquista le seguenti ulteriori garanzie aggiuntive, le quali saranno operanti previo pagamento del relativo premio.

Art. A.G. 5 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti

a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati all'Assicurato

La garanzia è estesa, nei limiti del Massimale indicato in Polizza alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti ed alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i Danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e consegnate in custodia all'Assicurato o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e ai Valori la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati dai clienti e riposti nelle Casseforti dell'Assicurato.

La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:

- l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso;
- oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte
- oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

La garanzia, opera altresì per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili **fino alla concorrenza di € 3.000,00** per Periodo assicurativo **con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro**.

L'Assicurazione non è pertanto operante per:

- le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati all'Assicurato o ai suoi Addetti;

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- i veicoli a motore dei clienti.
- b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato
La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 50% del Massimale** indicato alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i Danni materiali e diretti alle Cose (escluse le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia all'Assicurato o ai suoi Addetti.
Relativamente ai Preziosi e ai Valori, la garanzia opera nel caso in cui siano riposti nelle Casseforti delle singole camere, o degli appartamenti o dei Locali messi a disposizione dall'Assicurato;
Qualora gli stessi non fossero riposti nelle Casseforti suindicate la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500,00 per cliente e € 5.000,00 per Annualità assicurativa**. Agli effetti dell'applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico cliente.

La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:

- a) l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento. La presente garanzia non è operante per i veicoli a motore in generale dei clienti.

Art. A.G. 6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune

La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, annessi all'Azienda agrituristica assicurata.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nell'Azienda agrituristica assicurata.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00** per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni alle Cose con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00 per Sinistro**.

Art. A.G. 7 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive

La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive e piscine gestiti dall'Assicurato e presenti nell'area di pertinenza dell'Azienda agrituristica assicurata nonché dal noleggio di biciclette, attrezzature e materiale sportivo in genere.

La garanzia comprende altresì i danni derivanti dalla proprietà, uso, noleggio e circolazione di autoveicoli elettrici “golf car”, di proprietà o in uso all'Assicurato, sempre che i danni si verifichino nelle aree private dell'Azienda agrituristica assicurata. La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nell'Azienda agrituristica assicurata.

Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intendono esclusi i danni derivanti:



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

- dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00** per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00 per Sinistro**.

Art. A.G. 8 - Gite ed escursioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico.

La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli Animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.

Per l'equitazione e le attività equestre si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli Animali.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00** per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni alle Cose con l'applicazione di una **Franchigia di € 500,00 per Sinistro**.

Art. A.G. 9 - Servizi di catering

La garanzia opera per i servizi di catering svolti presso terzi.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro 1 anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria. Relativamente ai danni arrecati ai locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro** anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento. Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno **Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00**. L'Assicurazione opera anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da obblighi dallo stesso assunti contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai macchinari e/o attrezzature di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.

La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa**.



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

Art. A.G. 10 - Gonfiabili

La garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dell'Azienda agrituristica assicurata, di giochi gonfiabili e/o tappeti/reti elastiche. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività suddetta e che i giochi e i tappeti/reti elastiche siano provvisti di tutte le disposizioni di sicurezza ed uso previsti dalle norme di Legge per il loro utilizzo.

Si precisa comunque che per i tappeti/reti elastiche la garanzia vale a condizione che i percorsi/corridoi tra ogni rete elastica siano protetti e rivestiti da materiale gommoso ad assorbimento d'urto.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.**

COME ASSICURA

Art. A.G. 11 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. A.G. 12 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. A.G. 13 - Validità territoriale

Si intende richiamato tutto quanto disciplinato dall'Art. R.C.36 -Validità territoriale della Sezione Responsabilità civile.

Art. A.G. 14 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero di posti letto; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una “fascia di posti letto” diversa da quella dichiarata in Polizza;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di posti letto dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

TABELLA FASCE POSTI LETTO

Fino a 10 posti letto
Oltre 10 fino a 15 posti letto
Oltre 15 fino a 20 posti letto

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Formula Standard	Art. A.G. 1 - Attività dell'Azienda agrituristica	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
Garanzie Aggiuntive	Art. A.G. 5 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti a) Cose, Valori e Preziosi consegnati all'Assicurato	Massimale indicato in polizza	€ 500,00 per Sinistro
	b) Danni a Cose sottoposte a stiratura, lavatura, smacchiatura e simili	€ 3.000,00 per Periodo assicurativo	
	c) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato	50% del Massimale indicato in Polizza, per i Preziosi e Valori solo se riposti nelle Casseforti; € 500,00 per cliente e € 5.000,00 per Annualità assicurativa per i Preziosi e i Valori non riposti nelle Casseforti	
	Art. A.G. 6 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. A.G. 7 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. A.G. 8 - Gite ed Escursioni	€ 50.000,00 per periodo assicurativo.	Solo per danni alle Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. A.G. 9 - Servizi di catering Guasto ai macchinari e/o attrezzature di proprietà o in locazione	€ 50.000,00 per periodo assicurativo. € 3.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	Solo per danni alle Cose: 10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. A.G. 10 - Gonfiabili	€ 50.000,00 per periodo assicurativo.	Solo per danni alle Cose: 10% minimo € 500,00 per Sinistro

Mod. NET/0182/01 - Ed. 05-2021

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



SEZIONE 8 - ALLEVAMENTO

COSA ASSICURA

Art. ALL. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione è operante per:

a) Asfissia Bestiame

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a primo rischio assoluto, i Danni materiali e diretti agli Animali in conseguenza di guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei Fabbricati assicurati. Condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia è che gli impianti siano a norma di Legge. **Sono esclusi gli allevamenti intensivi di avicoli.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

b) Furto Animali all'aperto

Il limite di Indennizzo previsto per il Furto degli Animali posti all'aperto in aree recintate di cui all'Art. F.8 – Animali si intende elevato all'intera Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, ferma l'applicazione dello **Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro.**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. F. 8 –Animali della Sezione Furto, la garanzia Furto degli Animali si intende estesa sui pascoli (compreso alpeggio) e sulle strade che ivi conducono fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, ferma l'applicazione dello **Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro.**

Il limite di Indennizzo di cui all'Art. F. 3 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre, previsto per il Furto degli Animali quando si trovano all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre, si intende elevato al 30% della Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, ferma l'applicazione dello **Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.**

c) Danni agli Animali causati da fauna selvatica

La Società indennizza le lesioni o la morte degli Animali dell'allevamento, che si trovino al pascolo, provocati dall'attacco di animali selvatici.

La Società corrisponderà l'Indennizzo anche per gli Animali dispersi qualora la scomparsa sia associata ad un attacco predatorio.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 3.000,00 con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.**

COSA NON ASSICURA

Art. ALL. 2 - Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. ALL. 1:

- lettera a) e c) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. A.R. 4 – Esclusioni della Sezione All Risks salvo quelle espressamente derogate;
- lettera b) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. F. 5 – Esclusioni della Sezione Furto, salvo quelle espressamente derogate.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



RIEPILOGO di FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI di INDENNIZZO

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Sezione Allevamento	Art. ALL. 1 a) Asfissia bestiame	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. ALL. 1 b) Furto Animali all'aperto	Somma assicurata indicata in Polizza (Art. F.8)	10% minimo € 1.000,00 per Sinistro
		30% Somma assicurata indicata in Polizza (Art. F. 8) per il Furto di Animali sui pascoli (compreso alpeggio)	10% minimo € 1.000,00 per Sinistro
		30% Somma assicurata indicata in Polizza (Art. F. 3) per il Furto di Animali presso terzi e/o fiere e mostre	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. ALL. 1 c) Danni agli Animali causati da fauna selvatica	€ 3.000,00	€ 500,00 per Sinistro



SEZIONE 9 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. G.S. 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta che può essere inviata:
 - per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA – Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it
 - per fax: +39 0697625707

diretta alla Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia alla Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni Responsabilità civile e alla garanzia di Responsabilità civile della Sezione Agriturismo, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di sinistro relativo alla Sezione Infortuni, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



La denuncia dell'Infortunio deve essere inviata all'Assicuratore presso la relativa Sede legale e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento nonché dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall'Assicuratore, fornire allo stesso ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la cartella clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

È prevista la visita presso un medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, nei casi in cui l'Assicuratore ritenga di verificare la natura delle lesioni derivanti dall'Infortunio denunciato.

L'accertamento dell'Infortunio viene effettuato dall'Assicuratore, non prima che sia decorso il termine di 10 giorni e non oltre il termine di 365 giorni dalla ricezione della denuncia.

In caso di morte dell'Assicurato, i relativi aventi diritto devono consentire all'Assicuratore le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato con esclusione della visita presso il medico fiduciario incaricato dall'Assicuratore, qualora richiesta.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione Tutela legale, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile

Art. G.S. 2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa - fatta eccezione dei casi in cui il Sinistro interessi le garanzie, Furto, Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro se prestate - provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 2 Anni assicurativi ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista;
- per i contratti indenni da Sinistro da almeno 4 Anni assicurativi a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.

Art. G.S. 3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

Sezione – Danni ai Beni All Risks

Premesso che l'Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica il criterio di valutazione Valore a nuovo per:

- Fabbricato;
- Rischio locativo;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Attrezzature e arredamento;
- Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato;
- Lastre;



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

- Cose particolari;
- Impianti arborei e arbustivi;
- Serre/Tunnel;
- Lastre;
- Cose particolari.

Si applica il criterio di valutazione Valore allo stato d'uso per:

- Prodotti;
- Foraggio e paglia
- Animali;
- Canapa “light”;
- Granaglie sullo stelo;
- Piante e colture;
- Tabacco.

Se prestato il Valore a nuovo, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il Fabbricato/Rischio locativo è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Attrezzature, Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Per il Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;

- c) per le Lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui.

Per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso:

- per i Prodotti si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e dei Prodotti illesi. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per gli Animali si stima il loro valore al momento del Sinistro in base al prezzo corrente di mercato meno l'eventuale recupero delle spoglie, che la Compagnia si riserva in ogni caso di valutare nella misura minima del 20% del valore dell'animale. L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi che spettassero al Contraente da parte dello Stato, Regione, Comune o altro Ente;
- per le Piante e colture, si intende:
 - I. per le Piante madri: il costo iniziale maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità utilizzate, costituenti la produzione;
 - II. per le Piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda assicurata: il costo iniziale all'azienda delle Piante e/o parti di esse, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle Piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

il ciclo produttivo si dedurrà dal valore di cui sopra la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in rapporto all'età effettiva delle piante rispetto all'intero ciclo produttivo.

L'ammontare del danno si determina sommando al valore di tutte le Piante distrutte (valutate sulla base della stima di cui sopra) la quota parte di valore di tutte le Piante parzialmente danneggiate (applicando al valore unitario di esse, la percentuale di danno stimato) e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Relativamente alla garanzia aggiuntiva Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi di cui all'Art. A.R. 9 della Sezione Danni ai Beni - All Risks, per costo di reimpianto si intende il costo di acquisto di alberi e/o Piante della stessa specie e di età non superiore a quelli danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno, al netto di eventuali recuperi.

Fermo restando la valutazione del danno sopra indicata, è facoltà dell'Assicurato sostituire le Piante danneggiate con Piante di altra tipologia od età.

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per i Prodotti, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Attrezzature, Arredamento, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Sezione Infortuni

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, escludendo così dalla valutazione l'eventuale maggior pregiudizio derivato all'Assicurato dalle condizioni preesistenti.

In relazione alla Garanzia B. INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

La liquidazione dell'Indennizzo avverrà in base a quanto disposto dall'Art. G.S. 18 “Pagamento dell'Indennizzo”.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI ALL RISKS (Limitatamente alle Garanzie Aggiuntive “Ricorso terzi” Art. A.R. 14) - RESPONSABILITA' CIVILE - AGRITURISMO

Art. G.S. 4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a **comparire** personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

DANNI AI BENI ALL RISKS - FURTO - ALLEVAMENTO

Art. G.S. 5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo;
- b) tra due fiduciari (periti) nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con una delle seguenti modalità:
 - per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA – Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it
 - per fax: +39 0697625707

con invito a provvedere alla nomina del suo fiduciario entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del fiduciario della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun fiduciario ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due fiduciari nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i fiduciari non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. G.S. 6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. G.S. 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art G.S. 3 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato art. G.S. 3.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. G.S. 7 - Criterio di valutazione del danno

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. G.S. 5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. G.S. 8 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

Art. G.S. 9 - Anticipo sull'Indennizzo

Con riferimento Sezioni Danni ai Beni - All Risks e Furto, fermo il disposto dell'Art. G.S. 8 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. G.S. 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'Indennizzo presumibile **non sia inferiore a € 30.000,00**;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;**
- € 100.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai Beni-All Risks qualunque sia l'entità del danno stimato.**

Art. G.S. 10 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. G.S. 11 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. G.S. 12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. G.S. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. G.S. 14 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. G.S. 15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori. Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per la Sezione FURTO

Art. G.S. 16 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per la Sezione INFORTUNI

Art. G. S. 17 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente nonché sulla indennizzabilità del Sinistro, le parti hanno la facoltà di conferire, con atto in forma scritta, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'Indennizzo a norma o nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio risiede, a scelta dell'Assicurato, nel comune sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o nel comune di residenza dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

È data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'Indennizzo.

Le decisioni del Collegio, da redigersi in apposito verbale, sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo o violazione di patti contrattuali.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. G. S. 18 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'Indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione.

Il diritto all'Indennizzo è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, nel caso in cui l'Assicurato dovesse morire dopo che l'Indennizzo sia già stato liquidato o comunque sia pervenuto al medesimo offerta in maniera determinata, l'Assicuratore pagherà agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia in Euro.

Art. G. S. 19 - Cumulo di Indennizzi

Le Indennità per tutte le Garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il **caso morte che non è cumulabile con quella per l'Invalidità permanente**; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Art. G. S. 20 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere su esplicita richiesta, il pagamento di un **acconto pari al 50%** del presumibile ammontare dell'Indennizzo per **Invalidità permanente da Infortunio** da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro a condizione che:



Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
- il grado di Invalidità permanente stimato dall'Assicuratore sia uguale o superiore al 25%

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo dell'Assicuratore sul grado percentuale di Invalidità permanente da liquidarsi.

L'obbligo dell'Assicuratore sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio ed entro un limite di Euro 50.000,00.

Norme per la Sezione TUTELA LEGALE

Art. G.S. 21 - Premessa

L'Assicuratore per la gestione e liquidazione dei Sinistri si avvale di:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449 alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. G.S. 22 - Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. G.S. 23 - Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. G.S. 24 - Restituzione delle spese anticipate

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo;
- nella chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

Art. G.S. 25 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. G.S. 26 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione della copertura assicurativa.

La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. L'Assicurato deve comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.



SEZIONE 10 - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Art. 1785 - bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.



Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



Art. 2139 Scambio di manodopera o di servizi

Tra i piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e relativo consenso

La Compagnia **Net Insurance S.p.A** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consorzi del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

Condizioni di Assicurazione – “AssiAgricoltura”

Polizza multirischi per le Aziende Agricole



- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.



CONTATTI UTILI

Sito: www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

tutte le garanzie ad eccezione della Tutela Legale – Net Insurance S.p.A.

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it
- Per fax +39 0697625707

PER TUTELA LEGALE

ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n.59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: 045.8290411
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde: 800 9366 73 (Contact Center)

Sito: www.netinsurance.it => pagina www.netinsurance.wecare.it

E-mail: wecare@netinsurance.it

Fax: + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax: +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it